



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

Fontanafredda,

Prot. n.

Ai Tpo e a tutto il personale dell'ente
SEDE
p.c. Sindaco
Giunta comunale

Oggetto: albo on line. Chiarimenti

La pubblicazione degli atti nell'Albo Pretorio online risponde a una finalità di pubblicità legale, la cui durata è stabilita dalle norme di settore (di regola 15 giorni per le deliberazioni e le ordinanze comunali, ex art. 124 TUEL).

Molti enti locali incappano in sanzioni per aver creato sezioni denominate "Storico Albo Pretorio" o "Archivio Atti", lasciando i documenti liberamente consultabili sul web e, di conseguenza, indicizzabili dai comuni motori di ricerca (come Google).

Di seguito alcune indicazioni operative e di metodo per attuare una corretta pubblicazione dei dati all'interno dell'albo pretorio on line.

1. Premessa. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi della disciplina in materia (GDPR 679/2016), «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).

Rientra, pertanto, nella definizione di dato personale anche il codice fiscale.

I soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice) e – in ogni caso – del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere **«adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati»** (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).

I dati sulla salute – ossia i «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35 del RGPD) – rientrano nelle «categorie particolari di dati personali» per i quali è previsto **«un espresso divieto di diffusione»**, ossia la possibilità di darne «conoscenza [...] a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 2-septies, comma 8; art. 2-ter, comma 4, lett. b, del Codice; art. 9 del RGPD, parr. 1, 2 e 4).

Il medesimo divieto è peraltro richiamato dalla disciplina statale in materia di trasparenza, nella parte in cui prevede che «Restano fermi i limiti [...] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute [...]» (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Via Puccini 8

33074 Fontanafredda – PN

Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

www.comune.fontanafredda.pn.it

Fin dal 2014, il Garante ha fornito specifiche indicazioni alle amministrazioni sulle cautele da adottare per la diffusione di dati personali online con il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014, recante le «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (in corso di aggiornamento, ma ancora attuale nella parte sostanziale).

2. Albo pretorio online degli enti locali

La disposizione di ordine generale sulla tenuta dell'albo pretorio negli enti locali è contenuta nel "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale sancisce che "*Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge*" e che "*Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni*" (art. 124, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000).

A seguito dell'entrata in vigore della riforma contenuta nella l. 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", gli enti locali hanno provveduto all'istituzione dell'albo pretorio online al fine di adempiere agli obblighi di **pubblicità legale** dei propri atti.

Dal 1° gennaio 2011, dunque, gli obblighi di pubblicità legale che gli enti locali assolvevano attraverso l'affissione all'albo pretorio sono sostituiti dalla pubblicazione della medesima documentazione nei rispettivi siti web istituzionali.

Pertanto, in sede di pubblicazione sull'albo pretorio online di un atto contenente dati personali è necessario verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice privacy) oppure, per i dati sensibili e giudiziari, di una norma di legge (ai sensi degli artt. 20, 21 e art. 22, comma 11, del Codice) che prescriva l'affissione di quell'atto all'albo pretorio. Ovviamente, anche alle pubblicazioni nell'albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti (cfr. divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e cautele per gli altri dati sensibili e giudiziari; nonché divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti).

Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti.

In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice)¹.

La permanenza quindi nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione.

¹ Per una specifica delle caratteristiche dell'albo pretorio si rimanda alle indicazioni contenute nel Vademecum elaborato da DigitPA (ora AgID) del luglio 2011 intitolato "Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online", in: http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf.



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

Nell'ipotesi in cui, invece, la normativa di riferimento non indichi la durata temporale dell'affissione all'albo, l'amministrazione deve comunque individuare un congruo periodo di tempo – non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici – entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili.

Per quanto sopra esposto, alle pubblicazioni nell'albo pretorio online non si applica l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 33/2013.

Pertanto – evidenzia il Garante - una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dalla stessa amministrazione – se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali.

In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati. Poiché, inoltre, la finalità perseguita mediante gli obblighi di pubblicazione nell'albo pretorio online riguarda atti e provvedimenti concernenti questioni rilevanti essenzialmente nell'ambito della collettività locale di riferimento, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità di pubblicità, consentire l'indiscriminata reperibilità in rete dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi tramite i comuni motori di ricerca generalisti (es. Google).

Pertanto, come osservato dal Garante, è opportuno adottare, nell'inserzione degli atti nell'albo pretorio online, gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti della documentazione contenente dati personali e pubblicata sull'albo pretorio online dei siti istituzionali degli enti locali.

Λ°Λ°Λ

Per quanto sopra esposto, al fine di evitare sanzioni pecuniarie per la violazione delle disposizioni in punto di privacy, si dispone:

- a) di inibire la pubblicazione dei dati sull'albo pretorio on line decorsi i 15 giorni di cui all'art. 124 TUEL;
- b) di attenersi nella pubblicazione degli atti ai principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione (Art. 5 del GDPR);
- c) di rimuovere i documenti storici dal sito web o procedere alla pseudonimizzazione/oscuramento dei dati personali in essi contenuti;
- d) di configurare i file del sito (es. file robots.txt) in modo da evitare che i motori di ricerca esterni continuino a indicizzare e mostrare tra i risultati i dati di cittadini presenti in vecchie delibere.

Λ°Λ°Λ

A disposizione.

Il Segretario comunale
Lucia Riotto

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it